

CAMERA DEI DEPUTATI N. 270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERACCINI, MALAGUGINI, CODIGNOLA, DE LAURO MATERA ANNA,
FRANCO PASQUALE, GAUDIOSO, MARANGONE, PAOLICCHI**

Presentata il 20 settembre 1958

Riordinamento della scuola materna e del personale insegnante

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentare tende a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento e a unificare le molteplici disposizioni, spesso caotiche e contraddittorie, oggi esistenti in materia, con l'istituire una disciplina unitaria per la scuola materna e consentire la soluzione di questo problema su scala nazionale.

Infatti, se si esaminano i due fondamentali problemi in cui si articola la questione generale della scuola materna, e cioè quello della scuola da una parte e quello della sistemazione degli insegnanti e del personale di custodia dall'altra, si riscontra agevolmente una serie di inconvenienti e di deficienze, che si lamentano soprattutto nei comuni minori, prevalentemente nel Centro-Sud del nostro Paese, e si compendiano nell'insufficienza delle aule scolastiche, nella carenza di materiale didattico, nella mancanza di doposcuola materni, nell'inadeguatezza della assistenza, nella frequente irrisorietà del trattamento economico del personale insegnante, cui peraltro è preclusa qualsiasi progressione di carriera, e d'altra parte, nella scarsa preparazione di una parte delle insegnanti di scuole materne private, spesso prive del diploma di abilitazione, e che, per una situazione obiettiva, non possono fruire di corsi di specializzazioni e di aggiornamento.

Si aggiunga che le scuole materne oggi esistenti in Italia sono gestite — secondo cifre fornite nell'ottobre 1954 da un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione — per l'85 per cento da privati (di cui il 60 per cento sono istituti religiosi), per il 14 per cento dai comuni e solo l'1 per cento dallo Stato, il quale ultimo si limita ad amministrare 150 giardini d'infanzia annessi a Istituti magistrali.

Tale molteplicità di gestioni comporta conseguenze facilmente immaginabili sulla educazione dei bambini, sul funzionamento della scuola e sul trattamento delle insegnanti. Alla radice di ciò sta il fatto che, com'è noto, la legge comunale e provinciale relega le spese per la scuola materna fra quelle facoltative, di guisa che è impossibile impegnare i comuni ad aprire e gestire direttamente queste scuole per la prima infanzia.

Da qui parimenti deriva l'impossibilità, per mancanza di scuole e di aule (2.000 comuni circa ne sono del tutto mancanti), per una notevole parte di fanciulli in età prescolastica (se ne è calcolato l'ammontare in 2.000.000), di frequentare le scuole materne gratuite, con conseguente grave disagio delle famiglie che sono costrette a lasciare i loro bambini incustoditi per le strade e con serio pericolo per la loro salute ed educazione, ovvero, in alcuni casi, la

necessità di ricorrere alla scuola privata a pagamento. Da qui pertanto il fiorire di scuole materne accessibili solo agli strati più abbienti della popolazione, e quindi lo sviluppo di una specie di speculazione privata in questo settore, che riesce ad usufruire degli appositi sussidi dello Stato e di altri Enti pubblici.

Per quanto riguarda le insegnanti, esistono oggi da luogo a luogo gravi sperequazioni nel loro trattamento. Occorre perciò garantire a tutte uguali condizioni, assicurando nello stesso tempo un minimo vitale, nonché la possibilità di carriera per le più capaci e meritevoli, consentendo, mediante appositi concorsi, l'accesso ai posti di direttrici e ispettrici di scuola materna.

È doveroso rilevare che fin dal settembre 1953 il Governo rivolge la sua attenzione al problema della scuola materna, per tramite dell'onorevole Antonio Segni, allora Ministro della pubblica istruzione, esprimendo il proposito di affrontare entro breve tempo i più gravi e urgenti problemi della scuola materna.

Successivamente anche il Ministro Martino, allora preposto al Dicastero della pubblica istruzione, rispondendo a un'interrogazione del maggio 1954 dell'onorevole Pieraccini sulla scuola materna, dichiarò di rendersi conto della sua importanza, e, pur sottolineando l'impossibilità per lo Stato di sostenere

l'onere per una riforma di tale tipo di scuola, ritenne di potere rinviare la questione in sede di riordinamento dei compiti spettanti alle Amministrazioni comunali.

Ora il progetto che qui viene illustrato non comporta alcun speciale onere per il bilancio dello Stato, se si eccettuino i sussidi integrativi facoltativi, peraltro già previsti dalle vigenti disposizioni, ma sancisce fondamentalmente l'obbligo per i comuni di gestire scuole materne, previa inserzione nei rispettivi bilanci delle relative spese, trasformate da facoltative in obbligatorie.

La proposta di legge è suddivisa in 3 parti:

- a) della scuola materna;
- b) del personale insegnante;
- c) disposizioni transitorie.

Essa enuncia le finalità della scuola materna, e propone una soluzione dei problemi dell'insegnamento nella tessa con soddisfazione delle insegnanti e delle famiglie; propone che siano accolte le legittime rivendicazioni della categoria che chiedono una sistemazione più decorosa e un trattamento economico adeguato alle esigenze indispensabili della vita.

Ci auguriamo che, data l'importanza del problema cui si riferisce il presente progetto di legge, il Parlamento si pronuncii favorevolmente.

PROPOSTA DI LEGGE

A) DELLA SCUOLA MATERNA

ART. 1.

Le scuole materne sono destinate alla educazione, all'istruzione e all'assistenza dell'infanzia in età pre-scolastica (dai tre ai sei anni).

ART. 2.

È trasferita ai Comuni la gestione diretta delle scuole materne attualmente dipendenti da altri enti pubblici.

A parziale modifica della legge comunale e provinciale, le spese a carico dei comuni per le scuole materne da essi dipendenti vengono trasformate a decorrere dall'esercizio finanziario 1959, da facoltative a obbligatorie.

I comuni che abbiano, per riconoscimento delle Autorità tutorie, insufficienti disponibilità di bilancio per far fronte alle spese, per le loro scuole materne, potranno ottenere una integrazione dalla provincia o dallo Stato.

ART. 3.

Le scuole materne sia pubbliche che private sono sottoposte al controllo didattico del Ministero della pubblica istruzione attraverso i Provveditorati agli studi.

ART. 4.

I locali per le scuole materne comunali dovranno essere forniti dal comune.

Per l'istituzione di scuole materne comunali nei comuni che ne sono privi e per l'ampliamento delle stesse, nei comuni in cui siano insufficienti, il comune stesso provvederà con il contributo dello Stato previsto dalle leggi vigenti.

ART. 5.

Il comune provvederà alla dotazione di tutto il materiale didattico occorrente al buon funzionamento delle scuole materne comunali.

ART. 6.

Ove il numero degli alunni lo consenta, verranno costituite a cura dei comuni sezioni differenziate, separatamente per i minorati fisici e per i minorati psichici.

ART. 7.

Ove le condizioni locali lo consentano, verrà istituito a cura dei comuni un doposcuola materno, con funzioni di assistenza e di custodia di quegli alunni, le cui famiglie ne facciano richiesta.

B) DEL PERSONALE INSEGNANTE

ART. 8.

Per l'insegnamento nella scuola materna occorre il diploma rilasciato dalle apposite scuole pubbliche magistrali.

Il programma di dette scuole verrà rielaborato ad opera di una Commissione comprendente rappresentanti qualificati del Ministero della pubblica istruzione e docenti universitari di pedagogia nelle Facoltà di lettere e di magistero, allo scopo di imprimere un maggiore sviluppo al canto, alla ritmica, al disegno e alle nozioni igieniche e scientifiche accessibili all'infanzia.

ART. 9.

A cura dei Provveditorati agli studi e di intesa con le facoltà di magistero, saranno istituiti corsi di specializzazione per il personale assistente ed inserviente.

Il personale che verrà assunto in futuro dovrà essere munito del diploma rilasciato alla fine dei suddetti corsi.

ART. 10.

A cura dei Provveditorati agli studi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione e di concerto con le Facoltà di magistero, saranno istituiti corsi speciali di informazione e di aggiornamento per insegnanti.

I diplomi rilasciati alla fine di tali corsi costituiranno titolo preferenziale nella partecipazione ai concorsi per insegnanti di scuola materna e per la progressione di carriera.

ART. 11.

I comuni bandiranno concorsi, dietro autorizzazione dei Provveditorati agli studi, per titoli ed esami per insegnanti, direttrici ed ispettrici di scuola materna.

ART. 12.

Le insegnanti di scuole materne comunali sono equiparate, all'atto della loro assunzione in servizio di ruolo, alla qualifica iniziale delle carriere di concetto, coefficiente n. 202, dei dipendenti statali, ovvero a quello equivalente dei ruoli organici delle provincie e dei comuni.

La carriera si svolge fino al raggiungimento del coefficiente 325, carriere di concetto.

Le direttrici ed ispettrici possono raggiungere rispettivamente i coefficienti 450 e 500.

ART. 13.

Le insegnanti di scuole materne comunali fruiranno di una retribuzione almeno pari a quella corrisposta alla qualifica iniziale delle carriere di concetto, coefficiente 202, statali o equivalenti, e rispettivamente delle retribuzioni previste per le qualifiche superiori.

ART. 14.

L'orario scolastico è fissato nella misura massima di 30 ore settimanali, possibilmente suddivise in 5 ore giornaliere.

ART. 15.

Il diritto alla pensione viene maturato al compimento del 15° anno di servizio; il trattamento di quiescenza spetta dopo 35 anni di servizio, ovvero al compimento del 60° anno di età.

C) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 16.

Lo Stato provvederà all'integrazione del trattamento di quiescenza per le pensioni liquidate dall'Istituto di previdenza degli Enti locali, qualora tali pensioni risultino inferiori a quelle che lo Stato corrisponde agli insegnanti delle scuole elementari.

ART. 17.

Per il personale insegnante non di ruolo vengono istituiti appositi ruoli speciali aggiunti analogamente a quanto avviene per i dipendenti statali non di ruolo.

ART. 18.

I comuni bandiranno concorsi interni per titoli ed eventualmente anche per esami per l'inquadramento in ruolo delle insegnanti supplenti che abbiano raggiunto almeno tre

anni di servizio, e con esenzione da limiti di età per quelle insegnanti che posseggono gli altri requisiti per partecipare a tali concorsi interni.

ART. 19.

Agli effetti della carriera e della pensione il servizio non di ruolo verrà calcolato nella sua interezza.

ART. 20.

Il trattamento economico delle insegnanti non di ruolo viene equiparato a quello delle insegnanti di ruolo di grado iniziale.

ART. 21

L'onere, a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.